

Legge regionale 07 maggio 1990 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Modifiche alle disposizioni vigenti in materia di tassi dermia. Disposizioni relative all' accertamento delle violazioni in materia di caccia, di protezione e tutela della fauna e dell' avifauna.

Art. 1

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 2

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 26/2002

Art. 3

1. Ferme restando le funzioni di vigilanza e sanzionatorie esercitate dalle Province ai sensi dell' articolo 57, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, all' accertamento delle violazioni nelle materie ivi indicate provvede, ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, anche il personale del Corpo forestale regionale.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.